

Protocollo di valutazione scuola secondaria di 1° grado approvato con delibera del Collegio dei docenti il 9/05/2023

Criteri di valutazione:

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” (art.1 D.Lgs 62/2017); alla luce di ciò, il Collegio dei Docenti delibera i seguenti criteri per un corretto svolgimento degli scrutini:

1. ogni deliberazione di scrutinio, sia positiva (promozione) sia negativa (non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato), deve avere finalità eminentemente educative e formative;
2. la valutazione deve avvenire tenendo conto del percorso formativo dell'alunno; pertanto - lungi dall'essere riduttivamente intesa come una meccanica operazione di calcolo della media matematica della *“misurazioni”* delle singole performances dell'allievo/a-, sarà un processo complesso, nel quale ogni Consiglio di classe dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
 - a. obiettivi didattici, educativi e formativi individuati in sede di programmazione;
 - b. obiettivi minimi di conoscenze, abilità e competenze definiti per ogni disciplina;
 - c. i livelli di partenza di ciascun alunno; i percorsi compiuti, i progressi, i livelli finali conseguiti;
 - d. la sistematicità e la continuità dell'interesse dimostrate in classe;
 - e. l'impegno evidenziato, l'autonomia operativa nella elaborazione e nell'approfondimento di competenze, conoscenze e abilità;
 - f. la partecipazione ad attività di recupero.

È prevista una valutazione periodica (quadrimestrale) e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento. La valutazione viene espressa con voto in decimi dal 4/10 al 10/10 e viene effettuata collegialmente dal consiglio di classe.

Il Collegio dei Docenti ha deliberato altresì di procedere alla stesura di un sintetico documento di valutazione infra-quadrimestrale per consentire un monitoraggio costante dell'andamento didattico degli allievi.

L'ammissione alle classi seconda, terza e all'Esame di Stato è disposta, in via generale, avendo frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Potranno essere ammesse deroghe al limite di assenze previsto dalla normativa (ovvero un

quarto del monte ore annuale personalizzato), per assenze continuative e documentate, che si riferiscono a patologie di natura sia fisica che psicologica. Tali assenze dovranno essere documentate, mediante certificazioni rilasciate dal medico curante dello studente o da ASL e/o presidi ospedalieri. Non saranno altresì computate le assenze per:

1. terapie, cure programmate e/o ricoveri ospedalieri;
2. donazioni di midollo osseo, sangue e/o organi;
3. partecipazione a iniziative culturali e formative approvate/proposte dalla scuola;
4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate dalla scuola e da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
5. rientri posticipati e uscite anticipate autorizzate dalla scuola;
6. festività riconosciute dalle confessioni religiose;
7. gravi motivi di famiglia opportunamente documentati.

Sono computate come assenze le lezioni “perse” per provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni (in quanto relative a sanzioni comminate dall’istituzione scolastica, con ripercussione sulla valutazione periodica e finale del comportamento).

L’alunno/a viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

È possibile la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato nei confronti degli studenti incorsi nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza.

Il Consiglio di Classe valuta la possibilità di non ammettere l’alunno alla classe successiva, qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione e ciò, nonostante l’attivazione da parte della scuola di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento: in particolare, il Consiglio di Classe valuta la possibilità di non ammettere l’alunno alla classe successiva in presenza di:

- ❖ almeno tre insufficienze gravi se riguardanti almeno due discipline oggetto di rilevazione nazionale (INVALSI) e di prova scritta in sede di Esame di Stato oppure in presenza:

- ❖ di due insufficienze gravi accompagnate da almeno due insufficienze lievi, se riguardanti almeno due discipline oggetto di rilevazione nazionale (INVALSI) e di prova scritta in sede di Esame di Stato.

Viene considerata insufficienza lieve la valutazione 5/10, insufficienza grave la valutazione 4/10.